

del 26 aprile 2025



Il Dipartimento chiarisce la corretta interpretazione della normativa relativa al congedo parentale per la Polizia di Stato

Il Dipartimento della P.S. con la [circolare n. 333-ORD/0002041 del 16 aprile 2025](#), ha chiarito la corretta interpretazione dell'art. 1, commi 217 e 218, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha modificato l'articolo 34 del decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151, determinando il prolungamento del periodo di elevazione del trattamento economico per congedo parentale.

Per quel che concerne l'applicabilità al personale della Polizia di Stato, la direttiva precisa che la nuova formulazione dell'art. 34, oltre ad aver innalzato, in via definitiva, il secondo mese di congedo parentale all'80% della retribuzione, aggiunge un ulteriore mese, con elevazione del contributo sempre all'80%, mantenendo ferma la disposizione secondo cui tale beneficio potrà essere fruito "in alternativa fra i genitori"

Il personale della Polizia di Stato, già destinatario di un trattamento di maggior favore per effetto di quanto stabilito dall'art. 8 del d.P.R. n. 39 del 2018, può percepire l'indennità maggiorata dalla Legge di bilancio 2024 per un periodo massimo di 15 giorni ai quali con la Legge di bilancio per il 2025 si aggiungono altri 30 giorni all'80% e, comunque, nei limiti dei giorni complessivamente ancora disponibili per la coppia genitoriale.

Pertanto, il personale della Polizia di Stato con figli, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 34 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come incisa dalla novella in oggetto, e della normativa speciale di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato dalla Legge di bilancio per il 2024 può avvalersi del congedo parentale:

- per 45 giorni, fino al sesto anno di età del minore, su precisa scelta dell'appartenente alla Polizia di Stato, con commutazione del congedo parentale in congedo straordinario, percependo il 100% della retribuzione, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39. Questo trattamento economico di favore è previsto individualmente per il singolo genitore. Pertanto, spetta per intero ad entrambi i genitori appartenenti alla Polizia di Stato;
- per 45 giorni, per effetto della novella in oggetto, percependo l'80%, fino al sesto anno di età del minore. La circolare del Dipartimento precisa che ai sensi dell'art. 1, comma 218 della legge 207 del 2024:
 - a) ai genitori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 è consentito fruire, in alternativa fra loro, di 15 giorni in più, tutti all'80%, anche per periodi successivi al 2024 (ne deriva che al genitore che non fruisce dei giorni con il trattamento economico all'80% spettano, comunque, per il corrispondente periodo, i giorni indennizzati al 30% della retribuzione, già previsti in precedenza);
 - b) ai genitori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2024 è consentito fruire, in alternativa fra loro di 45 giorni in più, tutti all'80% (ne deriva che al genitore che non fruisce dei giorni con il trattamento economico all'80% spettano, comunque, per il corrispondente periodo, i giorni indennizzati al 30% della retribuzione, già previsti in precedenza);
- per tre mesi, fino al dodicesimo anno di età del minore, in alternativa tra i genitori, percependo il 30% della retribuzione;
- per gli ulteriori periodi di congedo parentale, nei limiti di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, senza alcuna corresponsione d'indennità, salvo quanto statuito dal successivo art. 34, comma 2".

La circolare in commento chiarisce, infine, con riferimento alla possibilità di fruire del congedo parentale retribuito all'80% prima di terminare i giorni di congedo retribuito per intero ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, che la facoltà di imputare la fruizione del congedo parentale al congedo straordinario è rimessa alla discrezionalità del dipendente, ferma restando la possibilità di percepire l'elevazione all'80% della retribuzione unicamente con riguardo ad un periodo massimo di 45 giorni, coerentemente con l'indirizzo interpretativo espresso dall'IGOP.

Slittamento prescrizione per il versamento di contributi e TFS sulle competenze fino al 2020

L'INPS ha recepito la disposizione contenuta nel decreto Milleproroghe, che riguarda i versamenti dovuti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) e alla Gestione Separata, su cui ora interviene la [circolare 70/2025](#) con lo slittamento al 31 dicembre 2025 dei termini di prescrizione per i contributi previdenziali dovuti dalle pubbliche amministrazioni in relazione ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020.

Il differimento riguarda sia la contribuzione relativa ai trattamenti pensionistici sia a quelli di fine servizio e di fine rapporto (TFR e TFS). L'Istituto previdenziale conferma le indicazioni già fornite con la [precedente circolare \(58/2024\)](#) ma precisa che per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, per la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP, le PA devono trasmettere all'INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA, senza bisogno di dare prova dei relativi versamenti.

Se però utilizzano l'applicativo "Nuova PAssWeb", l'INPS continua a svolgere le attività di verifica del versamento dei contributi dovuti e ad attivare le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva. La regolarizzazione entro il 31 dicembre 2025 esclude il pagamento di sanzioni. Questo, anche nel caso di pagamento rateale. Il termine di fine anno si considera soddisfatto purché la domanda di rateazione sia presentata e accettata entro il predetto termine, anche se poi il piano di rateazione invece prevede pagamenti successivi.

Blocco stipendio e pensione

L'articolo unico della Legge 207/2024 ai commi 84 e 86 – inserisce il comma 1 bis all'articolo 48-bis del DPS 602/1973, che include le "somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento" nella sospensione dei pagamenti da parte della PA per chi ha debiti tributari con somme a ruolo per importi complessivi pari ad almeno 5mila euro.

Per i dipendenti della PA che hanno ricevuto multe o cartelle di pagamento per debiti pendenti con l'Agenzia delle Entrate o altro Ente pubblico, dunque, il superamento dell'importo complessivo di 5mila euro a ruolo comporterà automaticamente il blocco del pagamento dello stipendio, tredicesima, indennità di licenziamento o l'accredito della pensione, anche se ci sono dei limiti di legge su massimi pignorabili e minimi impignorabili. La sospensione dei pagamenti scatterà qualora gli emolumenti spettanti siano di importo superiore ai 2.500 euro e comunque sempre nei limiti di legge previsti per la pignorabilità.

Saranno i datori di lavoro pubblici a verificare l'esistenza di cartelle o altri debiti con il Fisco che coinvolgono i dipendenti. In caso di esito positivo dei controlli, ossia se viene accertata l'esistenza di somme a ruolo oltre la soglia prevista per legge, metteranno in atto il blocco dello stipendio o degli altri emolumenti, tenendo conto dei limiti di pignorabilità.

Tali somme serviranno a ripagare gradualmente il debito a ruolo fino alla sua completa estinzione. Soltanto a quel punto riprenderà il versamento pieno dello stipendio o della pensione.

Definite le questioni di legittimità costituzionale del "DECRETO CAIVANO"

Con la sentenza numero 23, depositata il 6 marzo 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 27-bis del d.P.R. numero 448 del 1988, inserito dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge numero 123 del 2023, convertito nella legge numero 159 del 2023 ("decreto Caivano"), per violazione dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui indica «giudice per le indagini preliminari», anziché «giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)». Infatti, secondo il giudice delle leggi, quale istituto di protezione della gioventù, anche la prova minorile "semplificata", introdotta dalla norma censurata, richiede la composizione pedagogicamente qualificata dell'organo giudicante, quindi un collegio integrato dagli esperti educatori, così come è previsto per la messa alla prova minorile ordinaria.

Le ulteriori questioni sono state dichiarate non fondate, essendo possibile attribuire alla norma un significato adeguato al "*favor minoris*", nel senso che:

- il programma rieducativo non può essere elaborato senza l'intervento dei servizi minorili, che seguono poi il minore durante lo svolgimento della prova e rimettono al giudice la relazione conclusiva;
- la proposta del pubblico ministero di accesso alla prova "semplificata" è atto di esercizio dell'azione penale, quindi può intervenire solo quando sia sufficientemente definito, oltre al fatto-reato, anche il quadro esistenziale del minore;
- nell'applicazione dell'istituto, giudice e PM possono avvalersi dei mezzi conoscitivi di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. numero 448 del 1988, non ostando la clausola di invarianza finanziaria, inserita dal "decreto Caivano" per forme atipiche di impegno dei servizi;
- il termine di sessanta giorni fissato dalla norma censurata per il deposito del programma rieducativo non è perentorio, sicché, qualora per giustificate ragioni non riesca a rispettarlo, la difesa del minore può ottenerne una proroga;
- come per il progetto di intervento nella prova minorile ordinaria, neppure nella prova "semplificata" è precluso al giudice integrare o modificare il programma rieducativo, purché consulti le parti e i servizi minorili;

- oltre ad attività di lavoro, la prova “semplificata” può avere ad oggetto anche attività di carattere socio-relazionale, e gli stessi eventuali impegni lavorativi non devono compromettere i percorsi scolastico-educativi in atto.
«In virtù della pronuncia sostitutiva sulla composizione del giudice e dei descritti adeguamenti interpretativi» – si legge in sentenza – «la norma censurata si sottrae alla richiesta di ablazione radicale, anche in ragione del fatto che il nuovo istituto, per come modificato in sede di conversione del d.l. n. 123 del 2023, non preclude ulteriori percorsi procedurali, incluso quello della messa alla prova ordinaria».
(Fonte: comunicato Corte Costituzionale)

Nuovo servizio online per rilascio codice fiscale e duplicato tessera sanitaria

Da oggi i genitori possono ottenere il codice fiscale per i neonati direttamente online sul sito dell’Agenzia, attraverso un nuovo servizio in area riservata.

Il nuovo servizio per la richiesta del certificato di codice fiscale è disponibile sul sito dell’Agenzia: per accedere è quindi necessario avere Spid o in alternativa le credenziali Cie (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La richiesta può essere fatta da uno dei due genitori così come dai loro eventuali rappresentanti (come per esempio i tutori). Una volta entrati nell’applicativo, basta inserire i dati anagrafici della bamùbina o del bambino e allegare la copia dei documenti di nascita (certificato di nascita o dichiarazione di nascita resa presso l’ospedale). Non appena l’ufficio ha lavorato la richiesta, il sistema invia una e-mail per avvisare che il certificato è disponibile online.

Diventa più semplice anche richiedere il duplicato della tessera sanitaria, a prescindere dalla tipologia (con o senza microchip), grazie al nuovo servizio, disponibile in area riservata sul sito dell’Agenzia, ove è possibile visualizzare e stampare una copia dell’ultima tessera sanitaria attiva, chiedere la riemissione su supporto plastificato e anche verificare l’indirizzo al quale sarà spedita. Qualora si volesse far recapitare la tessera presso un indirizzo diverso da quello di residenza, il servizio consente di indicare direttamente online un diverso recapito di spedizione.

Infine, per chi deve prenotare un appuntamento con l’Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al servizio Web Ticket per limitare il tempo di attesa davanti agli sportelli dell’Amministrazione finanziaria. Il biglietto elimina code si crea prima di recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate di propria scelta (verificando se è necessario prenotarsi e quali servizi sono disponibili), da utilizzarsi per i casi più urgenti nello stesso giorno e solo per alcuni servizi).

Si può ottenere un web ticket seguendo il percorso: “Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale”> “Elimina code online (web ticket)”. Vediamo come funziona e tutte le alternative possibili.

I nuovi servizi si aggiungono a quelli già disponibili per consentire ai contribuenti di ottenere in modo più semplice documenti e certificazioni, anche in attuazione delle norme in materia di rafforzamento dei servizi digitali (Dlgs n. 1/2024). (Fonte: Agenzia Entrate)

Legittimità dei controlli sulla mail del dipendente

La Cassazione, con l’ordinanza 807/2025, ha affermato il principio secondo il quale le indagini eseguite dal datore di lavoro sulla posta elettronica aziendale del dipendente possono riguardare solo informazioni successive al momento in cui è sorto un “fondato sospetto” di un potenziale illecito.

Con il provvedimento in argomento i giudici di legittimità hanno confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inutilizzabili, ai fini disciplinari, le informazioni acquisite dal datore di lavoro, attraverso controlli tecnologici sulla mail del dipendente con riferimento al pregresso. Invero, secondo la decisione della Cassazione, la liceità dei controlli posti in essere dal datore di lavoro, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito è subordinata a imprescindibili esigenze di tutela della dignità e riservatezza del lavoratore, e pertanto il controllo può riguardare solo dati acquisiti successivamente al momento in cui è sorto il fondato sospetto. Secondo la Cassazione, l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori legittima unicamente controlli tecnologici ex post ragion per cui il datore di lavoro non può quindi ricercare nel passato lavorativo elementi di conferma del fondato sospetto e non può utilizzare tali elementi a scopi disciplinari, in quanto ciò equivarrebbe a legittimare l’uso di dati probatori raccolti prima (e archiviati nel sistema informatico), a prescindere dal sospetto di condotte illecite da parte del dipendente. L’inutilizzabilità a fini disciplinari dei dati acquisiti in questo modo non può essere sanata neanche dall’avvenuta consegna dell’informativa sulla privacy, essendo questo un adempimento obbligatorio che persegue altre finalità, e come tale non è sufficiente per far diventare leciti i controlli eseguiti in contrasto con l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

IRPEF 2025: corretta la norma su scaglioni e acconti

Il 22 aprile 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025. Il provvedimento corregge il difetto di coordinamento tra il decreto legislativo del 2023, attuativo della delega fiscale, che prevedeva per il solo 2024 la riduzione delle aliquote IRPEF da 4 a 3 e la legge di bilancio 2025 che ha reso strutturale la predetta riduzione di aliquote. Il decreto-legge che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, chiarisce le regole sulla determinazione degli acconti IRPEF 2025, con l’effetto di eliminare l’acconto IRPEF per il 2025 per lavoratori

dipendenti e i pensionati senza redditi aggiuntivi. Invero, relativamente all'applicazione dell'IRPEF, erano pervenute segnalazioni in merito a un maggior carico fiscale per i lavoratori dipendenti che avrebbero dovuto versare l'acconto IRPEF per l'anno 2025 anche in mancanza di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d'acconto.

Detto effetto derivava dall'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 1 c. 4 D.Lgs. 216/2023, che, prevedendo la riduzione dal 25 al 23% dell'aliquota IRPEF per i redditi da 15.000 a 28.000 euro e l'innalzamento della detrazione di lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro, stabiliva che tali interventi non erano applicabili per la determinazione degli acconti dovuti per gli anni 2024 e 2025 per i quali doveva applicarsi la disciplina in vigore per l'anno 2023.

Per tali ragioni, il provvedimento era stato sollecitato da CAF e sindacati, che avevano evidenziato il rischio di un disallineamento tra le aliquote del 2024 e quelle previste per il nuovo anno fiscale.

Al riguardo, con comunicato stampa del 25 marzo 2025 n. 32, il MEF aveva preannunciato l'intervento normativo in questione da parte del Governo allo scopo di garantire l'applicazione delle nuove aliquote IRPEF 2025 già nel calcolo degli acconti d'imposta. Pertanto, l'acconto per l'anno 2025 è dovuto, con applicazione delle aliquote 2023, solo nei casi in cui risulti di ammontare superiore a euro 51,65 la differenza tra l'imposta relativa all'anno 2024 e le detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto, il tutto però calcolato secondo la normativa applicabile al periodo d'imposta 2024.

Tutti i “bonus” per le persone disabili 2025

Questi incentivi fanno parte di una serie di misure di sostegno per le famiglie e per le persone con disabilità, con l'obiettivo di alleviare il carico economico derivante da particolari esigenze.

Bonus Asilo Nido

È un'agevolazione economica destinata alle famiglie con figli nati, adottati o affidati. Tale bonus può essere utilizzato per coprire le spese relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, o per forme di assistenza domiciliare nei casi in cui il bambino sia affetto da gravi patologie croniche che impediscono la frequenza dell'asilo. Anche senza la presentazione di un ISEE valido, le famiglie che soddisfano i requisiti necessari possono comunque richiedere il bonus nido 2024, ricevendo un importo minimo di 1.500 euro annui, inferiore rispetto a quello massimo di 3.000 euro, che viene concesso a chi presenta un ISEE valido.

Bonus Figli

Un contributo per il supporto domiciliare di bambini sotto i 3 anni con gravi patologie croniche, che non possono frequentare l'asilo nido. L'importo varia tra 1.500 e 3.600 euro e non è soggetto a limiti ISEE.

Bonus Luce

Uno sconto sulla bolletta elettrica destinato alle famiglie con un componente affetto da disabilità grave, che necessita di apparecchiature elettromedicali per la vita, comportando elevato consumo di energia. Questo bonus è disponibile indipendentemente dal reddito ISEE proprio per coloro che appartengono alle “fasce protette”.

Detrazione Irpef

La spesa di acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte del disabile – o della persona di cui il disabile è fiscalmente a carico – può essere detratta dall'Irpef nella misura del 19% nel limite di 18.075,99 euro. La detrazione spetta una sola volta nel corso di un quadriennio a partire dalla data di acquisto.

Bonus per grandi invalidi

È un assegno mensile destinato ai soggetti con specifiche infermità, noto come accompagnatore sostitutivo. Questo beneficio è disciplinato dall'articolo 1, comma 2, della L. n. 288 del 27 dicembre 2002 e rientra negli aiuti rivolti ai disabili, con particolare attenzione ai cosiddetti grandi invalidi. I grandi invalidi, definiti dalle normative della Legge n. 288 del 2002, sono coloro che sono affetti da determinate e gravi patologie. Il bonus viene erogato mensilmente e mira a garantire un sostegno finanziario agli individui affetti da queste specifiche infermità.

Rientrano nella categoria delle “super invalidità” – come definite nella Tabella E del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 coloro che sono affetti da:

- cecità bilaterale assoluta e permanente;
- perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino alla perdita totale di due mani e due piedi;
- lesioni al sistema nervoso centrale con paralisi totale degli arti inferiori e paralisi vescicale e rettale (paraplegici rettovescicali);
- alterazioni mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori in strutture ospedaliere. In questi casi, l'assegno sarà mantenuto fino alla dimissione, nel caso in cui la malattia mentale causi gravi e profondi disturbi nella vita organica e sociale, e richieda un trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale, mantenendosi in vigore per tutta la durata di tale trattamento. Inoltre, l'assegno sarà mantenuto o attribuito anche a coloro che presentino alterazioni delle facoltà mentali e risultino ancora socialmente pericolosi. Queste persone devono essere dimesse dagli ospedali psichiatrici. Dopo la dimissione, devono essere affidate alla custodia e vigilanza della famiglia, ottenendo l'autorizzazione necessaria dal tribunale. In entrambi i casi, l'assegno sarà mantenuto come sostegno finanziario continuativo;
- perdita di ambo gli arti superiori fino alla perdita delle due mani;
- disarticolazione o amputazione delle cosce con impossibilità di applicazione di protesi.
- Assegno unico universale (AUU).

Può essere percepito anche senza Isee, ma in tal caso l'importo spettante è pari al minimo. Ad esempio, oggi una famiglia che richiede l'Assegno unico senza aver prima richiesto l'Isee – o, comunque, nel caso in cui l'attestazione risulti scaduta – ha diritto a un importo pari a:

- 57 euro per il figlio minore;
- 28,50 euro per il figlio maggiorenne;
- 17,10 euro di maggiorazione per i figli successivi al secondo.

Non spetta, invece, alcuna maggiorazione nel caso di genitori entrambi percettori di reddito.

Bonus zanzariere 2025

Un incentivo fiscale – previsto per il 2025 – permette di ottenere una detrazione del 50% sulle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di zanzariere nelle prime abitazioni. Per le seconde case, invece, l'aliquota scende al 36%. L'obiettivo principale del bonus è incentivare interventi che migliorino l'isolamento termico, contribuendo così a un maggiore risparmio energetico e a una riduzione dei costi delle utenze domestiche.

Per poter usufruire della detrazione fiscale, le zanzariere installate devono avere caratteristiche precise:

- devono contribuire alla schermatura solare e migliorare l'efficienza energetica dell'edificio;
- devono essere installate su superfici vetrate esposte (porte, finestre, vetrate);
- devono essere necessariamente dotate di marchiatura CE, attestando la conformità agli standard di sicurezza europei.

Un altro parametro fondamentale è il valore GTOT che è un indice che deve essere inferiore a 0,35 e che guarda in maniera globale alle prestazioni derivanti dalla combinazione tra vetro e zanzariera. La lettera "G" sta per "fattore solare del vetro" e descrive il rapporto tra l'energia solare immessa in una stanza attraverso la porta o la finestra, così come l'incidenza dell'energia solare sulla vetrata della suddetta porta o finestra.

Detta in maniera più semplice, il valore GTOT attesta l'efficienza energetica di una zanzariera. La certificazione GTOT deve essere rilasciata da un ente esterno all'azienda produttrice delle zanzariere.

L'agevolazione è rivolta a tutti i proprietari di immobili, sia persone fisiche che giuridiche, compresi nudi proprietari e affittuari con il consenso del proprietario.

Il bonus è valido anche per installazioni su parti comuni degli edifici condominiali. Per beneficiare della detrazione, l'immobile deve essere già accatastato e in regola con il pagamento di tributi e oneri.

L'importo massimo detraibile dipende dal tetto di spesa riconosciuto per l'intervento:

- il limite massimo di spesa detraibile è di 60.000 euro, il che significa che si può ottenere un risparmio massimo di 30.000 euro nel caso della detrazione al 50%;
- la detrazione massima consentita è 14.000 euro per i redditi compresi tra 75.000 e 100.000 e di 8.000 euro per chi ha un reddito superiore a 100.000 euro.

Il rimborso avviene sotto forma di detrazione fiscale ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Non rientrano nel bonus le spese per la sostituzione o la riparazione di singoli componenti, né interventi su immobili in costruzione. L'agevolazione copre solo le installazioni complete e conformi ai requisiti richiesti.

Per poter accedere alla detrazione fiscale, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il beneficiario deve trasmettere all'ENEA la scheda descrittiva dell'intervento, che include i dati dell'immobile, le caratteristiche tecniche delle zanzariere installate e una dichiarazione relativa al risparmio energetico ottenuto.

Responsabilità per i commenti sui social

La Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Pătrașcu c. Romania del 7 gennaio 2025 ha precisato che l'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione non è compatibile con la Convenzione se le autorità nazionali non hanno considerato l'interesse generale della questione controversa, precisando che una responsabilità per commenti di altri, considerati diffamatori, non può essere ammissibile se non vi sia un preciso quadro normativo, anche nel caso di utilizzo di espressioni sferzanti delineando il perimetro entro il quale può essere affermata una responsabilità per i commenti altrui apparsi sulla propria pagina Facebook.

Il ricorso ha tratto origine da un ricorso contro una condanna al risarcimento dei danni riportata da un cittadino rumeno che aveva pubblicato un post provocando un'azione civile da parte di persone che si erano ritenute diffamate sia dal post che dai commenti di terzi comparsi in calce a quest'ultimo.

Il ricorrente nel ricorso proposto alla Corte Europea, ha eccepito che la condanna sia per i propri contenuti sia per i commenti di terzi costituissero una violazione dell'articolo 10 della Cedu. La Corte ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni.

Con riferimento ai contenuti pubblicati dal ricorrente, i giudici di Strasburgo hanno rilevato come il giudice di merito aveva omesso di svolgere una compiuta analisi sul contributo che le esternazioni pur sferzanti del ricorrente avevano offerto a un dibattito di interesse generale. Inoltre, i giudici rumeni non avevano tenuto in conto dell'apporto dato dagli attori in giudizio, con il loro operato, alla più ampia circolazione dei commenti asseritamente diffamatori, oltre che il potenziale effetto dissuasivo rispetto all'esercizio della libertà di espressione di una pronuncia di condanna. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha così concluso che i giudizi nazionali non avevano dimostrato che la limitazione fosse necessaria a tutelare un interesse sociale rilevante e proporzionata a tale scopo.

Per ciò che concerneva, invece, i commenti di utenti terzi apparsi in calce ai post Facebook del ricorrente, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha rilevato come le norme dell'ordinamento nazionale rilevanti non contenessero alcuna

indicazione circa l'obbligo per il titolare di una pagina di un social network di monitorare i messaggi pubblicati da terze parti, né sulle le modalità di un eventuale siffatto controllo.

Secondo la Corte di Strasburgo, i giudici nazionali si sono spinti oltre il significato letterale e immediato delle disposizioni invocate per affermare la responsabilità del ricorrente. Le norme applicate dai giudici nazionali non possono considerarsi sufficientemente chiare e dettagliate per mettere al riparo i cittadini da possibili ingerenze delle autorità pubbliche nell'esercizio della libertà di espressione. Tali basi giuridiche non hanno individuato il perimetro e le modalità per l'esercizio da parte del ricorrente della libertà di espressione anche rispetto alla moderazione di contenuti di terzi in modo da garantire il livello di protezione richiesto in una società democratica. La Corte ha così dichiarato la violazione dell'articolo 10 della Cedu anche con riguardo alla condanna per i contenuti di terzi.

Assegno Unico figli 2025

L'Assegno unico universale è attribuito per ogni figlio minore a carico, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età del figlio e per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza. Spetta a lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati.

Le prestazioni assorbite dall'Assegno Unico, lo ricordiamo, sono le seguenti:

- premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani);
- assegno ai nuclei familiari numerosi; assegni ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- assegno di natalità (Bonus bebè);
- detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Dal 2025, però, è stato istituito un nuovo Bonus nuove nascite da mille euro, che spetta in via strutturale a tutti nuovi nati.

Ricordiamo anche che la prestazione non assorbe (né limita) gli importi del Bonus asilo nido. Ai nuclei percettori del Reddito di Cittadinanza l'assegno unico è corrisposto senza bisogno di presentare domanda.

Per quanto riguarda gli importi, da febbraio 2025 scattano gli aumenti legati alla rivalutazione per l'incremento delle aspettative di vita, fissata a +0,8%. La Manovra ha poi previsto l'esclusione dei trattamenti assistenziali dal reddito ai fini ISEE per i nuclei con persone disabili. L'aggiornamento degli importi conseguente a questa novità è previsto invece per gli Assegni erogati a partire da marzo.

L'Istituto di previdenza ha pubblicato anche un simulatore online fra i servizi INPS online, che consente di stimare la somma spettante in base alla propria situazione familiare (i dati rilevanti sono il numero dei figli e l'ISEE).

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, l'Assegno unico spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Se invece la domanda viene presentata dopo, il sussidio decorre dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta ed è determinato sulla base dell'ISEE al momento della domanda. Chi non presenta l'Indicatore o presenta un ISEE superiore alla soglia di 45.574,96 euro, avrà l'importo minimo e potrà presentarlo in un secondo momento.

chi è già percettore dell'AUU non deve invece rifare la domanda di rinnovo, che si considera rinnovata alle medesime condizioni.

Per la richiesta, dal portale INPS bisogna accedere al servizio online "Assegno unico e universale per i figli a carico" con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

È possibile presentare domanda anche contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento), oppure tramite enti di patronato.



<https://siulp.it/servizi/sportello-cause-di-servizio/>

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 17/2025 del 26 Aprile 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123